



MN TAX & LEGAL

NEWSLETTER 37/2021 DEL 20 SETTEMBRE 2021:

- **IL CNDCEC PUBBLICA L'AGGIORNAMENTO DEI VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETA' NON QUOTATE**
- **AMMISSIBILE L'AZIONE REVOCATORIA DELL'ATTO DI SCISSIONE**
- **OBBLIGO DI GREEN PASS PER I LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI**
- **COMUNE DI MILANO: DIFFERITO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA**



MN TAX & LEGAL

Newsletter del 20 settembre 2021

DIRITTO SOCIETARIO

IL CNDCEC PUBBLICA L'AGGIORNAMENTO DEI VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETA' NON QUOTATE

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha recentemente pubblicato una nuova versione del proprio documento “*Verbali del collegio sindacale di società non quotate*” – originariamente pubblicato nell’aprile del 2016 e aggiornato una prima volta lo scorso maggio – al fine di adeguarlo alle nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate, applicabili a far data dal 1° gennaio 2021. Il documento, nella sua versione aggiornata, riporta la modifica delle vecchie bozze dei verbali (risalenti, appunto, al 2016) e l’introduzione di alcuni nuovi documenti, per un totale di 55 schemi di verbali. Lo scopo di detti esempi di verbali è quello di coadiuvare i sindaci nello svolgimento della loro attività di vigilanza, a partire dal momento del proprio insediamento. Il CNDCEC sottolinea che detti schemi di verbale hanno carattere meramente indicativo, in considerazione del quale i componenti del collegio sindacale dovranno valutare concretamente l’opportunità del relativo utilizzo, nonché modificarli, adattarli e/o integrarli, sulla base delle circostanze contingenti. Le bozze di verbale sono suddivise in 6 sezioni relative a: (i) insediamento del collegio sindacale; (ii) attività di vigilanza; (iii) riscontro di gravi irregolarità; (iv) operazioni sul capitale sociale; (v) operazioni straordinarie e di liquidazione; (vi) crisi d’impresa.

[CNDCEC – Verbali del Collegio sindacale di società non quotate](#)

AMMISSIBILE L’AZIONE REVOCATORIA DELL’ATTO DI SCISSIONE

Per la prima volta la Corte di Cassazione si è pronunciata su un tema molto controverso nella giurisprudenza di merito, ossia l’esperibilità dell’azione revocatoria alla luce dei rimedi che il Codice Civile riserva ai creditori delle società partecipanti alle operazioni di scissione, e cioè:

- Articolo 2504-*quater*, il quale impedisce la dichiarazione di invalidità della scissione;
- Articolo 2503, il quale consente ai creditori di opporsi alla scissione;



MN TAX & LEGAL

- Articolo 2506-*quater*, il quale prevede la responsabilità solidale tra società scissa e società beneficiaria, nei limiti del patrimonio assegnata a quest'ultima, per le obbligazioni della società scissa che esso non riesca a soddisfare dopo che la scissione abbia avuto efficacia.

Sul tema è ravvisabile un primo orientamento giurisprudenziale secondo cui, a fronte del panorama normativo menzionato, non vi è la necessità di un'azione revocatoria per garantire la tutela degli interessi dei creditori della società scissa, al cospetto del quadro di stabilità che il legislatore ha inteso conferire alla situazione risultante dalla fusione.

La tesi avversa, invece, ritiene ammissibile l'azione revocatoria, facendo leva sulla mancanza di una norma che impedisca l'esperimento di tale azione verso la scissione, nonché sul fatto che tale azione si presenta quale rimedio di carattere "generale" e, pertanto, confacente a tutte le situazioni in cui il creditore vede diminuito il patrimonio del debitore per effetto di atti di disposizione in frode alle ragioni creditorie.

In tale scenario, è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 31654 del 4 dicembre 2019, ha chiarito che è da considerarsi dirimente il rilievo secondo cui il diritto di opposizione – di competenza dei creditori della società partecipanti alla scissione – è un rimedio non "*sostitutivo*", ma "*solo aggiuntivo rispetto all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria*".

In conclusione, secondo la Suprema Corte il fatto che l'articolo 2504-*quater* del Codice Civile verta in tema di "invalidità" (della fusione e) della scissione e che l'azione revocatoria incida sull' "efficacia" dell'atto di scissione, con la conseguenza di renderlo inopponibile ai creditori, sono dati da cui si evince che l'azione revocatoria, ove ne ricorrano i presupposti, può avere ad oggetto anche un atto di scissione.

[Cass. Civ., Sez. I, 4 dicembre 2019, n. 31654](#)

DIRITTO DEL LAVORO

OBBLIGO DI GREEN PASS PER I LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI

Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione tenutasi in data 16 settembre 2021, ha approvato un ulteriore decreto-legge ("*Green pass-bis*") che, con vigenza dal 15 ottobre, rende obbligatorio il possesso della certificazione verde per poter accedere a tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati.

Il possesso e l'esibizione del green pass divengono pertanto necessari per l'accesso ai luoghi di lavoro, e sono gli stessi datori di lavoro a dover verificare il rispetto di tali prescrizioni ed a comunicare ai propri



MN TAX & LEGAL

dipendenti e collaboratori le modalità tramite il quale verranno effettuati tali controlli. Il decreto precisa, altresì, che il datore di lavoro dovrà anche individuare i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione di eventuali violazioni. Ed infatti, sono previste sanzioni non solo per il lavoratore privo di certificazione verde (dai 600,00 ai 1000,00 euro), ma anche per il datore di lavoro che non abbia attuato i dovuti accertamenti (dai 400,00 ai 1000,00 euro).

Il personale obbligato al Green Pass, qualora comunichi di non esserne in possesso o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, verrà considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione dello stesso. Non sono previste conseguenze disciplinari e, al contempo, si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per ciò che concerne la riammissione, essa sarà legata esclusivamente al possesso di un *green pass* valido, salvo per quanto riguarda le imprese che contano meno di 15 dipendenti, per cui la durata della sospensione può corrispondere a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione del lavoratore sospeso (e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021).

DIRITTO AMMINISTRATIVO

COMUNE DI MILANO: DIFFERITO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA

Il CIS o Certificato di Idoneità Statica, redatto ai sensi dei DD.MM. 15/05/1985 e 20/09/1985, è il documento che attesta l'agibilità di un fabbricato, nello specifico le condizioni di sicurezza delle strutture portanti. Il 26 novembre 2014, con la messa in vigore del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano, è stato disposto all'art. 11, comma 6 che tutti gli edifici aventi più di 50 anni di vita si sottopongano obbligatoriamente a controlli e verifiche per certificarne lo stato di conservazione e l'agibilità. Nello specifico, la verifica deve essere attuata entro 5 anni per tutte le strutture non in possesso di certificato di collaudo statico, ed entro 10 anni per le strutture già in possesso di collaudo statico.



MN TAX & LEGAL

A tal proposito, il Comune di Milano, visto il prorogarsi dell'emergenza epidemiologica, con determinazione dirigenziale n. DD 7050 del 2 settembre 2021, ha ulteriormente prorogato il termine per la presentazione del certificato di idoneità statica al 31 marzo 2022.

[Comune di Milano, Determinazione dirigenziale n. DD 7050 del 2 settembre 2021](#)

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL